

D.M. 30 luglio 1997, n. 406 ⁽¹⁾.

Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 1997, n. 278, S.O.

⁽²⁾ Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 2 dell'art. 1, [L. 5 febbraio 1992, n. 122](#).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 2, comma 3-*bis* della [legge 5 febbraio 1992, n. 122](#), sulle «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione», come modificato dall'articolo 1 della [legge 26 settembre 1996, n. 507](#), il quale stabilisce che la dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio delle attività di autoriparazione è stabilita ed aggiornata con cadenza triennale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto l'articolo 3, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387](#) «Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» che prevede, per le imprese, la possibilità di attività di autoriparazione limitate ad alcune soltanto di quelle proprie di ciascuna delle sezioni previste all'articolo 1, comma 3, della citata [legge n. 122 del 1992](#);

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, conformemente a quanto disposto nel predetto articolo 2, comma 3-*bis*, della [legge 5 febbraio 1992, n. 122](#), come modificato dall'articolo 1 della [legge 26 settembre 1996, n. 507](#);

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata [legge n. 400 del 1988](#) (nota n. 04486/DM49 dell'11 settembre 1997);

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. Sono approvate le tabelle della Commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (C.U.N.A.) NC 195-05, NC 195-06, NC 195-07; NC 195-08, NC 195-09, allegate al presente regolamento del quale - viste dal Ministero proponente - fanno parte integrante, riguardanti le attrezzature e le strumentazioni utilizzate nell'attività di autoriparazione nonché quelle di cui debbono essere dotate le imprese esercenti detta attività rispettivamente nelle sezioni previste nell'articolo 1, comma 3, della [legge 5 febbraio 1992, n. 122](#):

a) meccanica e motoristica;

b) carrozzeria;

c) elettrauto;

d) gommista.

2. 1. Sono approvate le tabelle C.U.N.A. NC 195-14, NC 195-16, NC 195-17, NC 195-19, NC 195-22, NC 195-26, NC 195-28, NC 195-29, NC 195-30, NC 195-31, NC 195-32, NC 195-33, NC 195-34, allegate al presente regolamento, del quale - viste dal Ministero proponente - fanno parte integrante, riguardanti le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione limitate ad alcune soltanto di quelle proprie di ciascuna delle sezioni indicate all'articolo 1.

2. Le attività limitate per ciascuna delle sezioni indicate al comma 1 sono le seguenti:

- attività di autoriparazione - sezione elettrauto e motoristica - sottosezione ciclomotori e motoveicoli;

- attività di autoriparazione - sezione elettrauto - sottosezione ciclomotori e motoveicoli;

- attività di autoriparazione - sezione gommista - sottosezione ciclomotori e motoveicoli;

- attività di autoriparazione - sezione carrozzeria - sottosezione veicoli industriali ed autobus;

- attività di autoriparazione - sezione meccanica e motoristica -

sottosezione macchine agricole ed operatrici;

- attività di autoriparazione - sezione meccanica e motoristica -
sottosezione sistemi di alimentazione del combustibile;

- attività di autoriparazione - sezione meccanica e motoristica -
sottosezione rettifica motori;

- attività di autoriparazione - sezione meccanica e motoristica -
sottosezione radiatorista;

- attività di autoriparazione - sezione meccanica e motoristica -
sottosezione impianti GPL-metano;

- attività di autoriparazione - sezione meccanica e motoristica -
sottosezione sostituzione marmitte, montaggio ganci di traino;

- attività di autoriparazione - sezione carrozzeria - sottosezione
verniciatura;

- attività di autoriparazione - sezione carrozzeria - sottosezione lattoneria;

- attività di autoriparazione - sezione carrozzeria - sottosezione veicoli da
campeggio e simili.

3. 1. Le attrezzature e le strumentazioni indicate nel presente decreto possono essere sostituite da altre attrezzature e strumentazioni più complesse che svolgano la stessa funzione, con identico livello di precisione ed affidabilità.

2. Il [D.M. 16 marzo 1994, n. 358](#) del Ministero dei trasporti e della navigazione (pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1994), recante le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbano essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione, è abrogato.

Tabelle ⁽³⁾

CUNA NC 195-05 - Attrezzature e strumentazioni utilizzate nell'attività di autoriparazione

CUNA NC 195-06 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione meccanica e motoristica

CUNA NC 195-07 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione carrozzeria

- CUNA NC 195-08 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione elettrauto
- CUNA NC 195-09 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione gommista
- CUNA NC 195-14 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione meccanica e motoristica - sottosezione ciclomotori e motoveicoli
- CUNA NC 195-16 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione elettrauto - sottosezione ciclomotori e motoveicoli
- CUNA NC 195-17 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione gommista - sottosezione ciclomotori e motoveicoli
- CUNA NC 195-19 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione carrozzeria - sottosezione veicoli industriali e autobus
- CUNA NC 195-22 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione meccanica e motoristica - sottosezione macchine agricole e operatrici
- CUNA NC 195-26 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione meccanica e motoristica - sottosezione sistemi di alimentazione del combustibile
- CUNA NC 195-28 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione meccanica e motoristica - sottosezione rettificazione motori
- CUNA NC 195-29 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione meccanica e motoristica - sottosezione radiatorista
- CUNA NC 195-30 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione meccanica e motoristica - sottosezione impianti GPL-metano
- CUNA NC 195-31 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione meccanica e motoristica - sottosezione sostituzione marmitte, montaggio ganci di traino
- CUNA NC 195-32 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione carrozzeria - sottosezione verniciatura
- CUNA NC 195-33 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione carrozzeria - sottosezione lattoneria
- CUNA NC 195-34 - Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
- sezione carrozzeria - sottosezione veicoli da campeggio e simili.

(3) Si riporta soltanto l'indice delle tabelle C.U.N.A. previste dal presente decreto.